

- ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
17 novembre 2000, n. 0413/Pres.

Legge regionale 42/1996, articoli 1 e 4. Individuazione del biotopo naturale «Torbiera di Borgo Pegoraro» in Comune di Moruzzo del Friuli.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali»;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

PRESO ATTO della richiesta prot. n. 1009 di data 15 febbraio 2000, con la quale il sindaco del Comune di Moruzzo richiede alla Regione Friuli-Venezia Giulia l'individuazione di un biotopo naturale in località «Torbiera di Borgo Pegoraro»;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Moruzzo n. 10 del 24 gennaio 2000 con la quale il Sindaco è autorizzato a richiedere l'individuazione di un biotopo naturale in località «Torbiera di Borgo Pegoraro»;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Moruzzo del Friuli n. 36 del 28 febbraio 2000 con la quale vengono proposte delle norme di tutela del biotopo;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla citata deliberazione, consistente in una relazione illustrativa, in un elaborato grafico per l'individuazione del biotopo proposto redatto sulla carta tecnica regionale e nelle norme di tutela del biotopo stesso;

VISTA la relazione istruttoria di data 3 agosto 2000 relativa all'individuazione del biotopo naturale «Torbiera di Borgo Pegoraro» predisposta dal Servizio della conservazione della natura dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette, con parere vincolante n. 2 di data 28 settembre 2000, ha approvato la proposta di biotopo;

ACCERTATO che l'area di «Torbiera di Borgo Pegoraro» è caratterizzata da emergenze naturalistiche di

grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VERIFICATA la presenza nel sito di habitat naturali e di specie animali e vegetali di interesse comunitario secondo la Direttiva 92/43/CEE;

ACCERTATA la presenza nel sito di specie botaniche inserite nel Libro Rosso delle piante d'Italia a rischio di estinzione;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui al punto d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

CONSIDERATO che l'area di «Torbiera di Borgo Pegoraro» contribuisce in maniera significativa al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

PRESO ATTO della proposta di normativa di tutela dei valori naturali del biotopo redatta dal Comune di Moruzzo ed approvata dal Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette;

PRESO ATTO che all'interno del biotopo le attività venatorie e alieutiche sono regolamentate dalle vigenti norme regionali e statali;

RITENUTO pertanto di individuare un biotopo naturale nell'area di «Torbiera di Borgo Pegoraro» in Comune di Moruzzo ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3306 del 31 ottobre 2000;

DECRETA

È individuato il biotopo naturale «Torbiera di Borgo Pegoraro», secondo il perimetro indicato nella cartografia allegata sub 1), facente parte integrante del presente decreto.

È approvata la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati nel biotopo, come previsto nell'allegato sub 2), predisposto dal Servizio della conservazione della natura, quale parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 17 novembre 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 6 dicembre 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 56*

(segue Allegato 1)

Individuazione del biotopo Torbiere di Borgo Pegoraro

Perimetrazione su Carta Tecnica Regionale
Sezioni 066063 e 066064
Scala 1/10.000



Allegato 2

Norme di tutela

Art. 1

Ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo «Torbiera di Borgo Pegoraro», trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nel relativo elaborato cartografico, redatto su carta tecnica regionale in scala 1:10.000, facente parte integrante del decreto di individuazione. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

Art. 2

Edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria all'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale, tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

Art. 3

Mantenimento dei prati naturali

Non è ammessa in alcun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. È pertanto vietato qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento dei terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicazione o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. È consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso. Per le praterie umide naturali non è ammessa la concimazione.

Art. 4

Attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di istituzione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso il nuovo impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti.

Art. 5

Accessibilità

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo le strade pubbliche. Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

Art. 6

Fuochi

È vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio.

Art. 7

Addestramento cani

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

Art. 8

Movimenti di terra

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Art. 9

Corsi d'acqua

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento degli alvei dei fiumi, delle rogge e dei rii, compresi i canali artificiali ed i fossi di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica. Sono altresì vietati l'alterazione morfologica delle sponde e dell'alveo. Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde o dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

Art. 10

Introduzione ed impianto di specie vegetali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le

operazioni relative alle colture agricole di cui all'articolo 4. È comunque vietata la piantagione di specie arboree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15.

Art. 11

Attività di pascolo

È consentito il pascolo, in ragione di un capo grosso per ettaro, con l'esclusione di quello praticato negli habitat palustri nei quali il calpestio provochi danni alla copertura vegetale.

Art. 12

Tutela delle specie erbacee

Fatto salvo quanto prescritto dalla legge regionale 34/1981, la raccolta delle seguenti specie erbacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita esclusivamente per scopi scientifici: *Hottonia palustris*, *Allium suaveolens*, *Ranunculus lingua*, tutte le specie della famiglia delle *Orchidaceae*.

Art. 13

Tutela delle specie animali

È vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative. È altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

Art. 14

Abbandono di rifiuti

È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

Art. 15

Interventi privi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

È ammessa l'eventuale recinzione della proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

Art. 16

Boschi

Nei boschi di proprietà privata è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale; il trattamento a ceduo deve co-

munque prevedere il rilascio di almeno 120 matricine per ettaro, scelte fra le latifoglie autoctone.

Nei boschi di proprietà pubblica è ammesso esclusivamente il taglio colturale finalizzato alla conservazione ed al miglioramento delle caratteristiche di naturalità delle cenosi.

Art. 17

Deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

È altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

Modalità di gestione del biotopo

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati dagli habitat più sensibili da parte dell'Ente pubblico;
- effettuazione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità;
- ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva;
- eliminazione e restauro ambientale di fossati artificiali, arginature e discariche di materiali;
- incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agroambientale;
- svolgimento di attività di divulgazione e didattica ambientale;
- realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica ecc.;

- ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
23 novembre 2000, n. 0421/Pres.

Piano di riordino fondiario denominato «Comizio 79» nei Comuni di Mortegliano e Pavia di Udine. Approvazione ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 144/1999.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, entrata in vigore in data 23 maggio 1999, che stabilisce al primo periodo del comma 4 dell'articolo 25 che tutti i piani di riordino fondiario, di cui al capo IV del Titolo II delle norme approvate con Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla data di entrata in vigore della legge medesima - e cioè il 31 dicembre 1994 -, già attuati dagli Enti concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si intendono approvati a tutti gli effetti, ove la Regione competente non provveda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

ATTESO che nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 144/1999 non esistevano agli atti della Direzione regionale dell'agricoltura piani di riordino fondiario depositati ai fini della loro approvazione;

VISTA la deliberazione del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento n. 115/d/00 di data 13 giugno 2000, trasmessa alla Direzione regionale dell'agricoltura in data 18 settembre 2000, nella quale si dichiara che il piano di riordino fondiario denominato «Comizio 79» nei Comuni di Mortegliano e Pavia di Udine, affidato in concessione con decreto regionale n. 555/2830 di data 22 marzo 1968, è stato adottato con delibere consortili n. 12/47 del 4 giugno 1971 e n. 72/92 del 21 agosto 1992, e pertanto anteriormente al 31 dicembre 1994, ed inoltre è stato attuato con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3280 del 31 ottobre 2000 con la quale si è preso atto che il piano di riordino fondiario denominato «Comizio 79» nei Comuni di Mortegliano e Pavia di Udine già attuato dall'Ente concessionario con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati è stato adottato anteriormente al 31 dicembre 1994 e quindi, ai sensi dell'articolo 25, comma 4 della legge 144/1999 si intende approvato a tutti gli effetti;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

DECRETA

1. Si dà atto che il piano di riordino fondiario denominato «Comizio 79» nei Comuni di Mortegliano e Pavia di Udine di cui alla deliberazione n. 115/d/00 di data 13 giugno 2000 del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento, è approvato a tutti gli effetti ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge 144/1999.

Il Consorzio è tenuto all'espletamento degli adempimenti relativi all'attuazione del piano previsti dal decreto di concessione e dal Capo IV del Regio Decreto 215/1933.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 novembre 2000

per IL PRESIDENTE
IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
27 novembre 2000, n. 0432/Pres.

D.P.G.R. 502/1991, articolo 19. Commissione per l'accertamento dell'idoneità per l'ottenimento dell'abilitazione alla gestione di impianti di smaltimento rifiuti. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.P.G.R. n. 0381/Pres. del 25 ottobre 2000 con il quale è stata ricostituita la Commissione per l'accertamento dell'idoneità per l'ottenimento dell'abilitazione alla gestione di impianti di smaltimento rifiuti, ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 30/1987, approvato con D.P.G.R. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la nota prot. AMB/26168-E/28/30 del 6 novembre 2000, con la quale la Direzione regionale dell'ambiente chiede la sostituzione della dott.ssa Gabriella Pasquale, dimessasi dal servizio, con la dott.ssa Michela Boscolo, consigliere giuridico-amministrativo-legale presso la medesima Direzione regionale;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 3487 del 17 novembre 2000,

DECRETA

La dott.ssa Michela Boscolo, consigliere giuridico-amministrativo-legale della Direzione regionale dell'ambiente, designata dal Direttore regionale dell'ambiente, è